I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3700/83 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1983

che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro dopo il 31 dicembre 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro scade il 31 dicembre 1983 (1);

considerando che il protocollo relativo alle condizioni e alle modalità dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo di associazione nel quadro della decisione adottata il 24 novembre 1980 dal Consiglio di associazione CEE-Cipro non è stato concluso nei termini previsti;

considerando che, nell'attesa della conclusione di questo protocollo, è opportuno prorogare il regime applicato dalla Comunità agli scambi con Cipro nell'ambito dell'associazione con questo paese per non interrompere bruscamente certe correnti di scambio tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime degli scambi commerciali istituito con l'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (2), compreso il protocollo aggiuntivo (3), il protocollo complementare (4) e il protocollo concluso in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità (5), rimane applicabile nella Comunità dopo il 31 dicembre 1983 e fino al 30 giugno 1984.

(1) GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.
(3) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.
(4) GU n. L 172 del 28. 6. 1978, pag. 2.
(5) GU n. L 174 del 30. 6. 1981, pag. 2.

Articolo 2

1. Ai prodotti sottoelencati, originari di Cipro e importati nella Comunità, si applicano i dazi doganali della tariffa doganale comune, ridotti nelle proporzioni seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	A. Patate :	
	II. di primizia :	
	a) dal 1° gennaio al 15 maggio	60
	b) dal 16 maggio al 30 giugno	55 (a)
	B. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :	
	ex II. Carote e navoni :	
	— Carote :	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	60
	— dal 1° aprile al 15 maggio	60 (b)
	ex IV. altri :	
	— Barbabietole da insalata	50 (c)
	S. Peperoni	50 (d)
	ex T. altri :	
	— Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre	60 (e)
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus L. Moench)	50
08.04	Uve fresche o secche :	
	A. fresche :	
	I. da tavola :	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio :	
	ex 2. altre :	
	— dall'8 giugno al 14 luglio	60 (f)
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre :	
	— dal 15 luglio al 31 luglio	60 (f)

(a) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate.
(b) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 2 500 tonnellate.
(c) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate.
(d) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate.
(e) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate.
(f) Nel limite di un contingente tariffario comunitario complessivo di 7 500 tonnellate.

2. I tassi di riduzione di cui al paragrafo 1 si applicano ai dazi doganali effettivamente in vigore in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 3

L'articolo 2 dell'allegato I all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, modificato dall'articolo 2 del protocollo successivo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 2, originari di Cipro, sono soggette a massimali annui oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati, in conformità dei paragrafi 3 e 5.

2. I prodotti seguenti, originari di Cipro, sono esenti dal pagamento di dazi doganali entro il limite dei massimali qui di seguito indicati :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale comunitario annuo
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	100 tonnellate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	525 tonnellate

3. Se è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, il dazio di cui al paragrafo 1 può essere nuovamente applicato sulle importazioni del prodotto in questione fino allo scadere dell'anno civile.

Se le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75 % del volume stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di associazione.

4. Entro i massimali fissati nel paragrafo 2, la Repubblica ellenica applica dazi doganali in conformità dell'articolo 3 del protocollo successivo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

5. Se la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi sulle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 2, la Repubblica ellenica può ripristinare, sull'importazione degli stessi prodotti, i dazi doganali vigenti in quel momento nei confronti dei paesi terzi. ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS